

**COMUNE DI TUGLIE**

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI CULTURALI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE****N. 169 del Registro di Settore
del 15/07/2024****N. 568 del Registro Generale
del 16/07/2024**

OGGETTO: Ricorso ex art. 30 c.p.a. acquisito al protocollo generale del Comune di Tuglie in data 21.06.2024 (ns. prot. n° 6442) e proposto dal Sig. Madane Mustapha dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce. Conferimento incarico legale

Il giorno **16/07/2024**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE**PREMESSO che:**

- con il ricorso acquisito al protocollo generale del Comune di Tuglie in data 12.10.2017 (ns. prot. n° 7494), prodotto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce – il Sig. Mustapha Madane di Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Sicari e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma al Viale di Villa Massimo 33, chiedeva l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della determinazione dirigenziale R.G. n° 403 (R.S. n° 153) adottata in data 28.07.2017 dal Responsabile del I Settore Comunale, Dott. Angelo Palmisano e disponente la revoca della licenza di noleggio con conducente n° 6 del 31/07/2017 rilasciata dal Comune di Tuglie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 174 del 17.10.2017, venne stabilito, tra l’altro:
 1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
 2. di conferire all’Avv. Alessandro Greco con studio in Tuglie alla Via Nazario Sauro n° 70, l’incarico di difendere le ragioni del Comune nell’instaurato giudizio;
 3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l’adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l’impegno della somma di Euro 1.200,00 (oltre IVA e CAP), e con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2017;
- con ordinanza n. 00021/2018 dell’11 gennaio 2018, il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce, Sezione III, ha respinto l’istanza cautelare proposta avverso il provvedimento n. 403/RG 153/RS del 28 luglio 2017;
- con ricorso notificato in data 08.02.2018 (ns. prot. n° 1277), il quale il Sig. Madane Mustapha, nata a Ras El Ain (MA) il 15 gennaio 1981 e residente a Roma, in Via dei Monti Tiburtini n. 538, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Sicari e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Roma, Viale di Villa Massimo 33, ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma della citata ordinanza n. 00021/2018 dell’ 11 gennaio 2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 22.02.2018, venne stabilito, tra l’altro:
 1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
 2. di conferire all’Avv. Giulio Petruzzi con studio in Lecce alla Via Taranto n° 243, l’incarico di difendere le ragioni dell’Amministrazione nel giudizio in parola;
 3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l’adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l’impegno della somma di Euro 1.800,00 (oltre IVA e CAP), e con imputazione al capitolo 01021138 del redigendo Bilancio 2018;

- con ordinanza n. 1339/2018 del 22.03.2018, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado, sollecitando il TAR per la sollecita definizione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, codice procedura amministrativa;
- con nota pec del 08.02.2019 (ns. prot. n° 1435 dell'11.02.2019), l'Avv. Greco ha trasmesso la sentenza n. 81/2019, pubblicata in data 22 gennaio 2019, con la quale il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce, Sezione III, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Madane Mustapha, confermando la legittimità della revoca di cui al provvedimento comunale R.G. n° 403 (R.S. n° 153) adottata in data 28.07.2017;
- con nota pec del 19.06.2019 (ns. prot. n° 6048 del 20.06.2019), l'Avv. Greco ha trasmesso il ricorso notificatogli in pari data, con il quale il Sig. Madane Mustapha, nata a Ras El Ain (MA) il 15 gennaio 1981 e residente a Roma, in Via dei Monti Tiburtini n. 538, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giorgio Sicari (SCR GRG 68L04 H501U) e Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B), con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Roma, Viale di Villa Massimo 33, ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce, Sezione III n. 81/2019, pubblicata in data 22 gennaio 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 125 del 25.06.2024, venne stabilito, tra l'altro:
 1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
 2. di conferire all' Avv. Giulio Petruzzi con studio in Lecce alla Via Taranto n° 243, l'incarico di difendere le ragioni dell'Amministrazione nel giudizio in parola;
 3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l'impegno della somma di Euro 2.000,00 (oltre IVA e CAP) oltre € 500,00 per spese vive giustificate, e con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2019;
 4. di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell'impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune – dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica.

VISTA la Sentenza N. 01807/2024 REG.PROV.COLL. N. 06029/2019 REG.RIC. con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento n. 403/RG 153/RS del 28 luglio 2017 del Comune di Tuglie, compensando tra le parti le spese giudiziali;

VISTO, altresì, il ricorso acquisito al protocollo generale del Comune di Tuglie in data 21.06.2024 (ns. prot. n° 6442), prodotto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce – con il quale il Sig. Mustapha Madane di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 179 presso lo studio dell'avv. Alessandro Digiorgio ha chiesto quanto segue:

“Voglia l'Ecc.mo T.A.R. della Puglia, sede di Lecce, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:

- 1. preso atto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso numero R.G. del Tar Puglia sede di Lecce;*
- 2. avuto riguardo pertanto all'ingiustizia della revoca dell'autorizzazione del ricorrente ad esercitare l'attività di conducente di NCC;*
- 3. considerato altresì l'ingiustizia del danno protrattasi per tutto questo tempo, patito dal ricorrente e per l'effetto imputare l'intero la causa al Comune di Tuglie.*
- 4. Ritenuto che, a fronte del tempo trascorso nelle more dell'articolazione dei molteplici gradi e fa giudizio che ha infine accertato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, sia venuta meno già dal 2017 la possibilità di ogni utile tutela specifica, nella concessione di una nuova autorizzazione da parte del ricorrente;*
- 5. Per l'effetto in via principale condannare secondo giustizia il comune di Tuglie al risarcimento del danno subito dal ricorrente nella misura di euro 213.185,00 le specificazioni la dimostrazione degli importi fosse in narrativa*
- 6. In via subordinata condannare secondo giustizia ovvero secondo equità il Comune di Tuglie al risarcimento del danno subito dalla ricorrente e si indica in euro 213.185,00, o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.*
- 7. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della revoca fino all'effettivo soddisfo.”;*

VISTA la nota pec ns. prot. n°6973 del 05.07.2024, con la quale l'Avv. Petruzzi ha comunicato che *“già solo l'importo della domanda risarcitoria contenuta nel ricorso Madane, rende opportuna la costituzione in giudizio da parte del Comune.”*;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n° 113 del 11.07.2024, con cui la Giunta Comunale ha stabilito:

1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
2. di conferire all' all'Avv. Giulio Petruzzi con studio in Lecce alla Via Taranto n° 243, l'incarico di difendere le ragioni dell'Amministrazione nel giudizio in parola;
3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l'impegno della somma di Euro 2.500,00 (oltre IVA e CAP) oltre € 500,00 per spese vive giustificate, e con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2024;
4. di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell'impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune – dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo in quanto pienamente corrispondente alle norme di legge e ai contenuti della deliberazione di G.C. n. 113 del 11.07.2024;

RAVVISATA, inoltre, la necessità che prima della sottoscrizione del disciplinare di cui in parola si proceda:

1. con l'acquisizione, pena l'efficacia dell'incarico, della dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell' Avv. Giulio Petruzzi circa l'insussistenza, in capo al medesimo, di alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
2. con il rilascio dell'attestazione, da parte dell'ufficio, circa l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012;
3. con l'acquisizione dei dati dell' Avv. Giulio Petruzzi da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Tuglie, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 11.07.2024, è stato stabilito, tra l'altro, di:
 - incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
 - conferire all' all'Avv. Giulio Petruzzi con studio in Lecce alla Via Taranto n° 243, l'incarico di difendere le ragioni dell'Amministrazione nel giudizio in parola;
 - affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l'impegno della somma di Euro 2.500,00 (oltre IVA e CAP) oltre € 500,00 per spese vive giustificate, e con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2024;
 - stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell'impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune – dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica; di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- procedere alla stipula del contratto conforme allo schema testé approvato con il predetto professionista per l'affidamento dell'incarico su indicato, dopo aver:
 - acquisito, pena l'efficacia dell'incarico stesso, la dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell'Avv. Giulio Petruzzi circa l'insussistenza, in capo al medesimo, di alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - rilasciato, a cura dell'ufficio, l'attestazione circa l'avvenuta verifica dell'insussistenza – in capo all'Avv. Giulio Petruzzi - di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012;
 - acquisito i dati dell' Avv. Giulio Petruzzi da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Tuglie, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

2. di procedere, una volta formalizzato l'incarico, con l'inoltro della comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati e dei documenti concernenti l'incarico in parola sul sito internet istituzionale del Comune di Tuglie – sezione Amministrazione Trasparente, fino ai tre anni successivi alla cessazione dell'incarico medesimo;
4. di assumere l'impegno di spesa di Euro 3.672,00 (comprese IVA, CAP e spese vive) con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2024.

Il Responsabile di Settore
f.to PALMISANO ANGELO



COMUNE DI TUGLIE
Provincia di Lecce

73058 – Piazza Massimo D’Azeglio – Tel. 0833/596521-2 – Fax 0833/597124
Internet: www.comune.tuglie.le.it

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L’anno **duemilaventiquattro** il giorno ____ del mese di **Luglio**

TRA

Il Dott. Angelo Palmisano, nato a Taranto il 23.08.1976, Responsabile del Settore 1° "Affari Generali e servizi socio-assistenziali e culturali" del Comune di Tuglie, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della predetta Amministrazione che rappresenta (C.F. del Comune di Tuglie: 82000530756), (d’ora innanzi “Comune di Tuglie”)

E

l’Avv. Giulio Petruzzi nato a Gallipoli il 08.10.1966, con studio in Lecce alla Via Taranto n° 243, codice fiscale PTRGLI66R08D883D, (d’ora innanzi “Professionista”)

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 113 dell’11.07.2024 avente ad oggetto “*Ricorso ex art. 30 c.p.a. acquisito al protocollo generale del Comune di Tuglie in data 21.06.2024 (ns. prot. n° 6442) e proposto dal Sig. Madane Mustapha dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce. Conferimento incarico legale.*” è stato stabilito, tra l’altro, di:

1. di incaricare il Sindaco di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in premessa;
2. di conferire all’ Avv. Giulio Petruzzi con studio in Lecce alla Via Taranto n° 243, l’incarico di difendere le ragioni dell’Amministrazione nel giudizio in parola;
3. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l’adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l’impegno della somma di Euro 2.500,00 (oltre IVA e CAP) oltre € 500,00 per spese vive giustificate, e con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2024;
4. di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell’impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune – dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica.

- con determinazione dirigenziale n° ____ del ____, il Responsabile del I Settore Comunale ha precisato le clausole e le condizioni contrattuali dell’affidamento, approvandone lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista incaricato;

tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. Il Comune di Tuglie, come sopra rappresentato, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 113 dell’11.07.2024 e della determinazione dirigenziale n° ____ del ____, affida all’Avv. Giulio Petruzzi che accetta, l’incarico di costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, nel giudizio proposto dal Sig. Madane Mustapha.

2. Il Comune di Tuglie, corrisponderà al Professionista incaricato per l'espletamento di tutte le attività inerenti il giudizio di cui al punto 1, il compenso professionale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) (oltre IVA e CAP come per legge) oltre € 500,00 (cinquecento/00) per spese vive giustificate per il giudizio in parola. Tale compenso professionale è quantificato consensualmente dalle parti secondo quanto previsto dall'art. 13 del L. 31.12.2012 n. 247 e dal D.M. 10/03/2014 n. 55.

1. Le competenze di cui al precedente punto 2 verranno corrisposte, previa emissione di fattura da parte del Professionista, entro novanta giorni dalla cessazione del grado di giudizio per cui l'incarico viene conferito e a saldo delle competenze dovute;

2. Il Professionista accettando il compenso determinato come al punto 2, si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali per il presente giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per l'intero giudizio.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista, ai sensi dell'art. 2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il Professionista:

- se le spese di condanna di controparte sono di importo pari o superiore a quelle pattuite, si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
- se, invece, le spese di condanna riconosciute dal giudice sono inferiori a quelle pattuite ed indicate al precedente punto 2, può richiederne la differenza al Comune.

In ogni caso il Professionista dovrà procedere autonomamente al recupero delle stesse.

5. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Tuglie il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Tuglie circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune di Tuglie resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, e dettagliatamente indicato al precedente punto 2.

Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune di Tuglie, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

In caso di recesso del Comune di Tuglie o di recesso del Professionista per giusta causa, il compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente l'attività svolta sino al momento del recesso.

6. Il Professionista incaricato si impegna anche a curare le fasi successive relative alla registrazione della sentenza. In particolare, è onere per il Professionista incaricato provvedere a comunicare all'Comune di Tuglie l'importo dovuto per spese di registrazione, tenuto conto dell'esito del giudizio.

7. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

8. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante di controparte) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né

ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Tuglie l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

9. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Tuglie.

10. Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista salvo casi di forza maggiore. A tal proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista risulta essere assicurato, così come attestato nell'apposita dichiarazione, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
11. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.
12. La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a precedenti punti 2 e 3) avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune di Tuglie. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
13. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 214 del 22/12/2022.

A tal fine, le parti danno atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come aggiornato con il D.P.R. 81/2023, copia del decreto stesso e copia del citato Codice di comportamento integrativo, per una loro più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

14. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, compreso il GDPR 2016/679, Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.
15. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, compreso il GDPR 2016/679, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

16. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Professionista.

Tuglie, _____

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del Settore
Dott. Angelo Palmisano

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giulio Petruzzi

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del Settore
Dott. Angelo Palmisano

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giulio Petruzzi

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI CULTURALI

OGGETTO: Ricorso ex art. 30 c.p.a. acquisito al protocollo generale del Comune di Tuglie in data **21.06.2024** (ns. prot. n° 6442) e proposto dal Sig. Madane Mustapha dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce. Conferimento incarico legale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Tuglie, li **23/07/2024**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to BARONE COSIMO ANTONIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, li **23/07/2024**

L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
f.to CIULLO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
PALMISANO ANGELO
